

**RASSEGNA DEI PARERI RICHIESTI DAGLI ENTI LOCALI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8, LEGGE 131/2003**

**ANNO 2019**



La presente relazione, predisposta dagli uffici a supporto del Consiglio delle autonomie locali, esamina le richieste di parere pervenute dagli enti locali ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e le deliberazioni emesse dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Piemonte nell'anno 2019.

Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

Redazione a cura di Antonella Boffano e Laura Pennazio

**RASSEGNA DEI PARERI RICHIESTI DAGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8, LEGGE 131/2003. ANNO 2019.**

**Indice generale**

1. Introduzione.....	2
2. Grafico suddivisione province.....	4
3. Grafico ammissibilità/inammissibilità.....	6
4. Problematiche di carattere generale ricorrenti.....	8
5. Esame delle singole deliberazioni.....	9
- accantonamento somme nel fondo rischi contenzioso.....	9
- esecuzione di opera pubblica in forma di contributo a soggetto privato.....	9
- incentivi ai dipendenti per le funzioni tecniche.....	10
- trattamento economico accessorio del personale.....	11
- limiti nell'assunzione di personale.....	11
- utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali.....	11
- trattamento economico accessorio del personale.....	12
- liquidazione incentivi alla progettazione.....	12
- incentivi per funzioni tecniche ai commissari di gara.....	13
- istituzione del servizio di trasporto scolastico nell'ambito del comune.....	13
- parametro di riferimento per nuove assunzioni di polizia municipale.....	13
- imputazione spese trasporto funebre.....	14
- compensi ai componenti della Commissione locale per il paesaggio.....	14
- rimborso permessi retribuiti.....	15
- utilizzo fondi di finanziamento in conto capitale derivanti da economia.....	15
- individuazione capacità assunzionale.....	15
- assoggettabilità di un contributo a limite di spesa di cui al d.l. 78/2010.....	16
- trattamento economico accessorio del personale.....	16
- cessione a titolo gratuito di una porzione di sedime stradale.....	17
- contabilizzazione degli incentivi tecnici.....	17
- imposta comunale di pubblicità.....	17
- limite di spesa salario accessorio.....	18
- causa giudiziaria relativa ad assunzione di personale.....	18
- indennità ai componenti della giunta comunale.....	19
- finanziamento spesa del personale (fondo risorse decentrate).....	19
- gestione del servizio rifiuti.....	20
- approvazione di un piano di concordato preventivo.....	20
- ripiano perdita di una società in house partecipata dal Comune.....	20
- compenso del sindaco che svolge attività lavorativa part time.....	21
- incarico dirigenziale ex art. 110, c. 1, TUEL.....	21
- cumulo impieghi tra attività part-time e conferimento incarichi.....	22

## 1. INTRODUZIONE

Come previsto dall'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003 "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", le province, le città metropolitane e i comuni possono formulare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti quesiti in materia di contabilità pubblica, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Le richieste devono presentare determinati requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, alla luce dei parametri stabiliti dalla Sezione Autonomie con delibera 10 marzo 2006, n. 5, dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera 17 novembre 2010, n. 54 e da altre pronucne di rilievo spesso richiamate nelle deliberazioni.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta deve provenire da un organo legittimato a proporla (Città metropolitana, Provincia o Comune), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente (Sindaco della Città metropolitana, Presidente di Provincia o Sindaco del Comune) e deve essere trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta deve attenersi alla materia della contabilità pubblica. Tale nozione, secondo il citato indirizzo interpretativo, afferisce "*alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*".

Inoltre, la richiesta non può concernere fatti gestionali specifici o attività già svolte ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale e non essere oggetto di esame da parte di altri organi al fine di evitare interferenze in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione.

Inoltre, allo scopo di rendere ancora più proficua la collaborazione, è stato richiesto al Consiglio delle autonomie locali un approfondimento non solo dei requisiti di ammissibilità soggettiva (già svolto normalmente dagli uffici) bensì anche di quelli di ammissibilità oggettiva che determinano una pronuncia di inammissibilità.

L'anno 2019 rappresenta, pertanto, il primo anno in cui il CAL ha iniziato ad effettuare la pre-istruttoria delle richieste di parere che provengono dagli enti locali unitamente alla scheda di accompagnamento.

Viene svolto un primo esame di ricevibilità dagli uffici:


- se mancano i requisiti formali di presentazione o la nuova scheda di accompagnamento, si invita l'ente a ripresentare o integrare la richiesta;

- se la richiesta è presentata in modo corretto, l'ufficio redige la scheda di ammissibilità e si inoltra la richiesta alla Corte dei Conti;

- qualora la richiesta presenti profili di inammissibilità palese, il Presidente del CAL, sentito l'ufficio di presidenza, respinge la richiesta con lettera indirizzata all'ente richiedente e per conoscenza alla Corte dei Conti.

Il CAL, tuttavia, respinge la richiesta solo in caso di inammissibilità palese, posto che a volte non è univoca né l'ammissibilità né l'inammissibilità per il sovrapporsi di fattispecie simili ma non uguali e, pertanto, in tali casi, solo la decisione dell'organo giurisdizionale può dirimere il dubbio.


## 2. GRAFICO SUDDIVISIONE PROVINCE



Il grafico evidenzia che Torino e Novara sono le province che hanno presentato il maggior numero di quesiti, con percentuali che si attestano rispettivamente al 34 e 20%. La percentuale più bassa di quesiti presentati si registra ad Asti e Vercelli, con il 6%.

I dati riportati nel precedente grafico sono qui rappresentati sulla mappa del Piemonte suddivisa in province. Le percentuali dei pareri depositati determinano la dimensione delle bolle.

### 3. GRAFICO AMMISSIBILITÀ/INAMMISSIBILITÀ



Il grafico espone le percentuali dei pareri resi e delle inammissibilità.

Si evidenzia che i pareri resi dai giudici si attestano al 60% delle domande complessivamente pervenute all'ufficio. Complessivamente, il restante 40% equivale a casi di inammissibilità. A tal proposito, si sottolinea che la percentuale di inammissibilità dichiarata dalla Sezione regionale è la stessa di quella risultante dall'attività di pre-istruttoria svolta dell'ufficio (20%), comprendendo domande respinte perché caratterizzate da inammissibilità palese (9%) o prive dei requisiti formali di presentazione (11%).

In particolare, dall'esame delle 35 domande complessivamente pervenute all'ufficio risulta che:

- 4 erano prive dei requisiti formali di presentazione, pertanto gli enti locali sono stati invitati dall'ufficio a ripresentare o a integrare la richiesta;



- 3 presentavano profili di inammissibilità palese, pertanto sono state respinte d'ufficio;
- 28 rispettavano, ad una prima valutazione, i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, pertanto sono state inoltrate alla Corte dei Conti. Di queste, i giudici ne hanno respinte 7 e hanno reso il parere per le restanti 21. Sono 2 i casi in cui è stata dichiarata un'ammissibilità parziale, per parziale difetto dei requisiti oggettivi.

#### **4. PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE RICORRENTI**

Dall'esame delle deliberazioni emerge che i quesiti in materia di contabilità pubblica attengono, in gran parte, al personale e, in generale, al corretto utilizzo delle risorse degli enti locali.

Rilevano le problematiche legate alla definizione della capacità assunzionale dell'ente e delle risorse da destinare al trattamento accessorio. Anche le attività incentivanti sono spesso oggetto dei quesiti proposti, in particolare rileva l'ammissibilità della loro remunerazione, nonché questioni attinenti ai rimborsi spese per partecipazione a commissioni tecniche e ai rimborsi dei permessi retribuiti per attività elettiva.

In relazione allo status di amministratore, si evidenziano i quesiti relativi all'indennità dei componenti della giunta e il compenso al sindaco che svolge attività part time.

Per quanto attiene al corretto utilizzo delle risorse, gli interrogativi riguardano la corretta imputazione delle entrate e delle spese, indipendentemente dal fatto che si tratti di affrontare un contenzioso, di erogare un contributo nell'intento di perseguire un interesse pubblico, di destinare i proventi delle alienazioni di beni al finanziamento della spesa di investimento, di istituire un servizio, di tutelare interessi pubblici o, infine, di finanziare la spesa corrente.

Sono estranei alla contabilità pubblica, e pertanto dichiarati inammissibili dalla Sezione o respinti dal Consiglio delle autonomie, questioni attinenti all'imposta comunale di pubblicità e alla gestione del servizio rifiuti, quesiti che attengono all'interpretazione dei contratti collettivi o a cause giudiziarie in corso, questioni che riguardano il ripiano della perdita di una società in house partecipata dal Comune o l'approvazione di un piano di concordato preventivo, quesiti che siano volti a ottenere indicazioni di carattere gestionale, nonché il cumulo di impieghi tra attività part-time e conferimento incarichi.

## **5. ESAME DELLE SINGOLE DELIBERAZIONI**

### **Comune di Borgofranco d'Ivrea - deliberazione SRCPIE/8/2019/PAR**

**Oggetto: accantonamento somme nel fondo rischi contenzioso.**

Esito: parere reso.

Principio: il quesito in tema di accantonamento somme nel fondo rischi contenzioso, nel corso di un giudizio di primo grado e in presenza di probabilità di soccombenza, richiama il principio contabile contenuto nel D.Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), Allegato 4.2, Punto 5.2, il quale prudentemente impone la costituzione di un apposito fondo rischi spese legali già al sorgere del contenzioso - e, dunque, in riferimento ad obbligazioni passive solo potenziali - e l'accantonamento annuale di risorse, tenuto conto della tipologia del contenzioso.

Inoltre, in riferimento all'ipotesi prospettata dall'ente di vendere un immobile per procedere all'accantonamento al fondo contenzioso, è esclusa la possibilità di utilizzare risorse derivanti dalla dismissione di beni patrimoniali disponibili al di fuori delle ipotesi indicate dalla Sezione della Autonomie con deliberazione 14 del 20 maggio 2013, nella quale si afferma che *"I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli articoli 1, comma 443, della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (articolo 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter e per le finalità di cui all'articolo 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva"*.

### **Comune di Moriondo Torinese - deliberazione SRCPIE/7/2019/PAR**

**Oggetto: esecuzione di opera pubblica in forma di contributo a soggetto privato.**

Esito: parere reso.

Principio: il contributo pubblico erogato a un soggetto privato in riferimento ad un immobile privato, adiacente a pubblica via, per interventi funzionali ad esigenze di sicurezza della viabilità, da eseguirsi a cura del privato sotto supervisione del comune, è ammesso se l'ente valuta, nell'esercizio della propria discrezionalità, che la spesa possa effettivamente

corrispondere al perseguimento di un interesse pubblico. A tal proposito, si richiama il principio generale elaborato dalla giurisprudenza contabile nell'esercizio dell'attività consultiva *“per cui se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (come tali generalmente ammissibili), l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, e ciò ‘...in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo’ (v., ex multis, Corte conti, Sez. Controllo Lombardia 13.12.2007, n. 59; id, Delib. n. 262/2012/ PAR)”*.

### **Comune di Verbania- deliberazione SRCPIE/25/2019/PAR**

#### **Oggetto: incentivi ai dipendenti per le funzioni tecniche.**

Esito: parere reso.

Principio: il quesito è volto a comprendere la corretta lettura dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in merito agli incentivi per le funzioni tecniche.

La remunerazione degli incentivi tecnici è possibile in presenza della fase della programmazione, la quale è “un'attività indispensabile per un'amministrazione orientata al risultato ed ispirata al principio costituzionale del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione”. La programmazione è comunque un obbligo ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, il quale prescrive l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici.

Inoltre, l'assenza di un progetto non consente lo svolgimento della funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell'esecuzione, alla cui nomina è subordinata la possibilità di remunerare le funzioni tecniche, ex articolo 113, comma 2, del soprarichiamato Codice.

Quanto al mancato accantonamento in relazione all'attività incentivabile, non è possibile impegnare ex post risorse riferibili ad obbligazioni già scadute e di competenza dell'esercizio precedente senza violare il principio della competenza finanziaria.

### **Comune di Oleggio - deliberazione SRCPIE/27/2019/PAR**

**Oggetto: trattamento economico accessorio del personale.**

Esito: parere reso parzialmente.

Principio: il quesito sulla redistribuzione dell'economia derivante dalla cessazione dell'erogazione dell'indennità di risultato dirigenziale, per mobilità esterna presso altro ente, alle posizioni organizzative che hanno assunto le funzioni del dirigente cessato attiene all'interpretazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 (*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), il quale esclude che l'ente locale, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica, sia tenuto ad automatica riduzione, in proporzione alle risorse cessate, delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale.

Quanto all'interpretazione del contratto collettivo, la Sezione ha ribadito che non rientra nella funzione consultiva.

### **Comune di Monterosso Grana – Nota CAL 25/02/2019 prot. n. 4523**

**Oggetto: limiti nell'assunzione di personale.**

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito verte sui vincoli assunzionali, su cui la Corte si era recentemente espressa. E' pertanto escluso un nuovo intervento dei giudici se non siano trascorsi due anni. Inoltre, nella recente deliberazione del 22 gennaio 2019 n. 4 (Comune di Chiomonte) i giudici hanno precisato che sono scelte di amministrazione attiva quelle che riguardano l'impiego del personale e il rispetto dei correlati limiti di spesa.

### **Comune di None - deliberazione SRCPIE/23/2019/PAR**

**Oggetto: utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali.**

Esito: parere reso.

Principio: l'articolo 1, comma 866, della legge 205/2017 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) introduce una deroga alla regola generale che prevede che i proventi delle alienazioni di beni siano de-

stinati al finanziamento della spesa di investimento (articolo 199, D.Lgs 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”), ammettendo così la possibilità di destinare tali proventi a copertura di mutui o prestiti obbligazionari, ma avendo una portata triennale permette agli enti con i requisiti di poterne beneficiare solo per il periodo 2018-2020.

### **Città Metropolitana di Torino - deliberazione SRCPIE/29/2019/PAR**

**Oggetto: trattamento economico accessorio del personale.**

Esito: parere reso.

Principio: la norma di cui si chiede l'interpretazione (articolo 1, comma 236, legge 208/2015) - al fine del rispetto dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 - è stata abrogata, per cui è esclusa la possibilità di ricalcolare il fondo per il salario accessorio determinato per l'anno 2016 tenendo conto del personale allora teoricamente assumibile in considerazione della deroga intervenuta in materia di assunzioni delle città metropolitane.

### **Comune di Gravellona Toce - deliberazione SRCPIE/28/2019/PAR**

**Oggetto: liquidazione incentivi alla progettazione.**

Esito: parere reso.

Principio: ai fini della liquidazione degli incentivi “alla progettazione”, previsti dall'articolo 93, comma 7 ter, del d.lgs. n. 163/2006, dopo l'abrogazione da parte del d.lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti), in assenza di un criterio normativo *ad hoc*, occorre leggere il generale principio di irretroattività della legge in combinato disposto con il principio *tempus regit actum*, in base al quale ogni atto è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto. Pertanto, se l'attività del dipendente è stata realizzata prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla l. 114/2014, continua ad applicarsi la disciplina pregressa (art. 9 d.lgs. 163/2006); se invece l'attività è stata realizzata dopo l'entrata in vigore della novella del 2014 non potrà che trovare applicazione l'art. 93. c. 7 bis e ss. del medesimo decreto.

### **Comune di Trecate - deliberazione SRCPIE/39/2019/PAR**

**Oggetto: incentivi per funzioni tecniche ai commissari di gara.**

Esito: parere reso.

Principio: è esclusa l'erogazione di incentivi per funzioni tecniche ai commissari di gara stante la tassatività delle funzioni incentivabili elencate dal comma 2 dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), tra le quali non rientra l'attività dei commissari di gara.

### **Comune di Biandrate - deliberazione SRCPIE/46/2019/PAR**

**Oggetto: istituzione del servizio di trasporto scolastico nell'ambito del comune.**

Esito: parere reso.

Principio: la natura pubblica del servizio di trasporto scolastico (non classificabile tra i servizi a domanda individuale) impone all'ente la definizione di adeguate tariffe a copertura dei costi, ex articolo 117 TUEL, le quali dovranno assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione e costituire il corrispettivo del servizio pubblico. Pertanto, è esclusa l'erogazione gratuita del servizio, anzi spetterà agli utenti la copertura integrale della spesa per l'istituzione del servizio.

### **Comune di San Germano Chisone - deliberazione SRCPIE/50/2019/PAR**

**Oggetto: parametro di riferimento per nuove assunzioni di polizia municipale.**

Esito: parere reso.

Principio: la disposizione di cui all'articolo 35 bis del d.l. 113/2018 amplia la capacità assunzionale di personale appartenente alla polizia municipale indicando quale parametro di riferimento la spesa sostenuta per lo stesso personale nel 2016. I giudici richiamano però *“il principio della necessità della cessazione dal servizio quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni”*, come ribadito dalla più recente giurisprudenza consultiva delle Sezioni di controllo. Infatti, la mobilità volontaria in uscita di un medesimo profilo professionale *“non costituisce mai cessazione in ‘uscita’ per l'ente cedente, il quale quindi non può computare la spesa correlata all'unità ceduta per il calcolo del budget di future assunzioni, anche se la cessione è effettuata verso enti non sottoposti a vincoli assunzionali”*.

### **Comune di Stresa - deliberazione SRCPIE/59/2019/PAR**

**Oggetto: imputazione spese trasporto funebre.**

Esito: parere reso.

Principio: il dettato del regolamento regionale n. 7, approvato con DPGR 8 agosto 2012, articolo 8, comma 11, che pone a carico del Comune solo gli oneri del "Servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio", risponde alla necessità di liberare celermente luoghi pubblici a tutela della salute della collettività, dell'igiene e della sanità pubblica. Trattandosi di servizio indispensabile, volto alla tutela di primari interessi pubblici, si ritiene che il trasporto dal luogo pubblico di decesso al deposito di osservazione debba essere sostenuto dalla generalità dei cittadini.

### **Comune di Novara - deliberazione SRCPIE/57/2019/PAR**

**Oggetto: compensi ai componenti della Commissione locale per il paesaggio.**

Esito: parere reso parzialmente

Principio: il quesito riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 183, comma 3, D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare se sono ammissibili i rimborsi spese ai componenti esterni della Commissione locale per il paesaggio.

Nella ricostruzione del quadro normativo entro il quale risolvere il quesito è stata distinta la "riconoscibilità di un compenso ai membri della Commissione locale per il paesaggio" dalla "riconoscibilità di un mero rimborso spese", ritenendo, nel primo caso, che il legislatore non abbia lasciato margini interpretativi circa il divieto di corresponsione di compensi. Quanto al "rimborso spese", i giudici hanno richiamato la delibera 29/2016 della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, che in linea astratta non preclude il rimborso delle spese di viaggio, se neutralizzate da nuove entrate (i risparmi di spesa). Dunque, i rimborsi sono concessi solo se non si viola il vincolo di invarianza finanziaria e attraverso una puntuale disciplina dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei rimborsi (con rigoroso onere di documentazione) nel redigendo regolamento comunale sulla Commissione locale per il paesaggio. La formulazione del regolamento comunale, quale atto gestionale specifico, esula però dalla competenza della Corte dei Conti.



### **Comune di Chivasso - deliberazione SRCPIE/55/2019/PAR**

**Oggetto: rimborso permessi retribuiti.**

Esito: parere reso.

Principio: il quesito riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 80 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in relazione al rimborso alla società datrice di lavoro dei permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive presso l'ente locale.

Secondo i giudici, il disposto dell'art. 80 TUEL è applicabile alle società a partecipazione pubblica, dunque gli oneri per il rimborso dei permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni pubbliche sono a carico dell'ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) che ne beneficia.

### **Comune di Moncestino - deliberazione SRCPIE/70/2019/PAR**

**Oggetto: utilizzo fondi di finanziamento in conto capitale derivanti da economia.**

Esito: parere reso.

Principio: la possibilità di finanziare la spesa corrente avvalendosi dei fondi di finanziamento in conto capitale (derivanti da oneri di urbanizzazione) è stata abrogata dall'articolo 1, comma 461, della legge di bilancio n. 232/2016, che, al comma 460, elenca in modo specifico le modalità di impiego degli oneri di urbanizzazione, a partire dal 1° gennaio 2018.

La Sezione riafferma i principi dell'ordinamento secondo i quali vige il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, in assenza di specifiche disposizioni di legge. Nel caso specifico, dal 1° gennaio 2018, i proventi da oneri di urbanizzazione sono vincolati ad uno specifico utilizzo.

Quanto ai fondi di finanziamento regionale, la destinazione non può essere mutata dall'ente beneficiario.

### **Provincia di Cuneo - deliberazione SRCPIE/72/2019/PAR**

**Oggetto: individuazione capacità assunzionale.**

Esito: parere reso.

Principio: il quesito riguarda l'interpretazione dell'articolo 1, comma 845, della legge n. 205/2017, al fine dell'individuazione delle modalità di calcolo per quantificare la spesa da destinare all'assunzione di personale, in particolare per comprendere se detta spesa può

essere ridotta della percentuale del costo del personale che svolge le funzioni delegate dalla Regione. Secondo la Corte, al fine dell'individuazione della capacità assunzionale devono essere sottratte le risorse destinate dagli enti titolari della relativa funzione.

**Comune di Moncalieri - deliberazione SRCPIE/73/2019/PAR**

**Oggetto: assoggettabilità di un contributo a limite di spesa di cui al d.l. 78/2010.**

Esito: parere reso.

Principio: il quesito riguarda l'applicabilità del limite di spesa ex art. 6, comma 8, del DL 78/2010 all'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione di un periodico d'informazione comprendente alcune comunicazioni di interesse pubblico.

La Sezione fornisce indicazioni di principio precisando che spetta comunque all'ente la decisione sull'assunzione di determinate spese e richiama l'orientamento espresso nel 2012. Secondo quest'ultimo, non sono assoggettate al limite ex articolo 6, comma 8, del DL 78/2010 le spese legate a competenze proprie dell'ente. Inoltre, il fatto che la spesa venga sostenuta tramite contributo ad un'associazione territoriale non muta la natura della spesa, che è soggetta a valutazione.

**Comune di Acqui Terme - deliberazione SRCPIE/69/2019/PAR**

**Oggetto: trattamento economico accessorio del personale.**

Esito: inammissibile.

Principio: la richiesta di parere è inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto l'interpretazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, in merito alle risorse dal fondo per il salario accessorio del personale, attiene alla disciplina contrattuale, la quale è esclusa dalla funzione consultiva della Sezione, rientrando nelle funzioni attribuite all'ARAN.

### **Comune di Gargallo – deliberazione SRCPIE/71/2019/PAR**

**Oggetto: cessione a titolo gratuito di una porzione di sedime stradale.**

Esito: inammissibile.

Principio: Il quesito riguarda la cessione a titolo gratuito di una porzione di sedime stradale, al comune richiedente, sul quale insiste la strada, per una corretta gestione degli oneri manutentivi ed assicurativi. La Corte ritiene che il quesito sia volto a ottenere indicazioni di carattere gestionale, che, da un lato, determinerebbero l'ingerenza nelle funzioni di amministrazione attiva, precluse alla Corte dei conti, e, dall'altro, potrebbero interferire con altre funzioni della Corte ovvero di altri Organi magistratuali, in particolare in ordine alla configurabilità di una responsabilità erariale dovuta alla cessione non onerosa della porzione di sedime stradale.

### **Comune di Trecate – deliberazione SRCPIE/110/2019/PAR**

**Oggetto: contabilizzazione degli incentivi tecnici.**

Esito: parere reso

Principio: la Corte si conforma al principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie, secondo il quale tali incentivi sono esclusi nei casi di contratti di concessione. Non è quindi possibile rinvenire nel comma 5 bis dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il fondamento del riconoscimento dell'incentivo tecnico ai contratti di concessione, come forma di sostegno finanziario da parte della Stazione appaltante concedente.

### **Comune di Avigliana – deliberazione SRCPIE/109/2019/PAR**

**Oggetto: imposta comunale di pubblicità.**

Esito: inammissibile

Principio: Il quesito riguarda l'interpretazione degli articoli 5, 7 e 17 del d.lgs. 507/1993 ai fini della corretta applicazione dell'imposta comunale di pubblicità. La Corte ritiene che il diritto tributario, avente ad oggetto le regole concernenti l'istituzione e la riscossione dei tributi, la disciplina del rapporto che si instaura tra l'Ente impositivo ed il soggetto passivo, nonché la relativa prestazione obbligatoria, attiene ad aspetti del diritto finanziario nettamente distinti dalla contabilità pubblica ed esula, perciò, dall'ambito oggettivo suscettibile di costituire oggetto di parere ex art. 7, comma 8, della legge n.

131 del 2003. Anche se le questioni poste possono avere incidenza sul bilancio dell'ente, le stesse non appartengono alla cognizione della Magistratura contabile, atteso che, come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 3/SE-ZAUT/2014/QMIG, "appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio".

**Comune di Ovada – deliberazione SRCPIE/79/2019/PAR**

**Oggetto: limite di spesa salario accessorio.**

Esito: inammissibile

Principio: Il quesito riguarda l'interpretazione dell'art. 23, c. 2, del D.lgs. 75/2017 concernente il limite delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, in particolare, la possibilità di considerare complessivamente le risorse destinate al trattamento accessorio, anziché tenendo conto distintamente delle risorse destinate nel 2016 al fondo della dirigenza e delle risorse destinate al fondo del comparto.

La Corte ritiene che il quesito afferisce all'interpretazione dei contratti collettivi riguardanti lo specifico comparto.

**Consorzio Intercomunale Torinese (CIT) – Nota CAL 15/10/2019 prot. n. 22384**

**Oggetto: causa giudiziaria relativa ad assunzione di personale.**

Inammissibile, rinviato al Comune

Principio: il quesito proviene, *in primis*, da un soggetto privo di legittimazione soggettiva, in quanto la facoltà di richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla legge n. 131 del 2003 (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) e può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente.

In subordine, nel merito, la Corte non si pronuncia su questioni attinenti a procedimenti o giudizi in corso, al fine di evitare interferenze con altre autorità (tra le altre, Corte conti, sez. reg. contr. 21.5.2015, n. 81).

### **Comune di Bèe – deliberazione SRCPIE/152/2019/PAR**

#### **Oggetto: indennità ai componenti della giunta comunale.**

Esito: parere reso limitatamente ai profili inerenti l'interpretazione normativa

Principio: il quesito riguarda l'individuazione del parametro di riferimento per l'indennità agli amministratori previsti dall'art. 16, comma 17, del DL 138/2011, convertito dalla legge n. 56/2011. In particolare, si chiede se, assicurando l'invarianza della spesa, si possa individuare un criterio che consenta di riconoscere ai componenti della giunta un'indennità in aggiunta e non in riduzione dell'indennità di spettanza del Sindaco. La Corte, premesso che l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119 del 2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che la modulazione prevista all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 136, della legge n. 56 del 2014 si effettua sul numero degli amministratori stabilito dall'art. 16 del decreto legge n. 138 del 2011 anche nelle ipotesi nelle quali le disposizioni sulla composizione degli organi di governo ivi previste, a seguito della mancata scadenza elettorale, non siano state ancora materialmente applicate.

### **Comune di Monteu da Po – deliberazione SRCPIE/182/2019/PAR**

#### **Oggetto: finanziamento spesa del personale (fondo risorse decentrate).**

Esito: parere reso

Principio: la richiesta del Comune è volta ad ottenere una corretta interpretazione dell'allegato 4.2. del Dlgs 118/2011, par. 5.2, lett. a), con riguardo alla gestione delle risorse destinate al finanziamento della spesa del personale. La Corte sostiene che, in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi. Le risorse variabili non utilizzate nell'anno di competenza non possono stabilizzarsi e andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell'ente.

**Comune di Saluggia – Nota CAL 4/11/2019, prot. 23521**

**Oggetto: gestione del servizio rifiuti.**

Inammissibile, rinviato al Comune.

Principio: il quesito riguarda l'utilizzo di risorse proprie dell'ente per finanziare le spese derivanti dalla gestione del servizio rifiuti. La fattispecie non rientra nell'ambito della contabilità pubblica in quanto la copertura in toto delle spese per la gestione del servizio rifiuti attiene ad un atto gestionale specifico. In un'altra situazione analoga, la sezione regionale della Corte Conti del Piemonte (delibera n. 109/2019 - Comune di Avigliana), ha dichiarato che le regole attinenti all'istituzione e alla riscossione dei tributi attengono ad aspetti nettamente distinti dalla contabilità pubblica ed esulanti dall'ambito oggettivo suscettibile di costituire oggetto di parere ex art. 7, comma 8, legge 131/2003.

**Comune di Basaluzzo - SRCPIE/155/2019/PAR**

**Oggetto: approvazione di un piano di concordato preventivo.**

Esito: inammissibile

Principio: il quesito è volto a comprendere se l'approvazione di un piano di concordato preventivo di una società pubblica in sofferenza, in base all'art. 14 del Dlgs 175/2016, richieda un'adeguata dimostrazione dello specifico interesse pubblico perseguito in relazione agli scopi istituzionali. La Corte ritiene che il quesito, diretto ad ottenere una sorta di assenso preventivo su di un'operazione strettamente gestionale, esuli dalla sua funzione consultiva. Inoltre, ponendosi il quesito se l'accettazione della svalutazione del credito vantato sia suscettibile di danno erariale, andrebbe a interferire sia con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile, segnatamente, quelle giurisdizionali, sia con giudizi pendenti presso la magistratura civile.

**Comune di Arquata Scrivia - SRCPIE/168/2019/PAR**

**Oggetto: ripiano perdita di una società in house partecipata dal Comune.**

Esito: inammissibile

Principio: il quesito riguarda la possibilità di adottare provvedimenti di carattere contabile (utilizzando le riserve e non intaccando il capitale sociale) per il ripiano della per-

dita di una società in house partecipata dal Comune. Risulta inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto finalizzato a ottenere indicazioni gestionali e “assenso preventivo su operazione gestionale in deroga all’articolo 2482 ter c.c.” che, da un lato, determinerebbero l’ingerenza in funzioni di amministrazione attiva, preclusa alla Corte dei conti, e, dall’altro, potrebbero interferire con altre funzioni della Corte dei conti ovvero di altri Organi magistratuali, posto che, in caso di gravi irregolarità, ciascuna amministrazione pubblica socia può rivolgersi al giudice ordinario.

### **Comune di Piea - SRCPIE/157/2019/PAR**

**Oggetto: compenso del sindaco che svolge attività lavorativa part time.**

Esito: parere reso

Principio: la richiesta attiene alla disciplina legislativa vigente in materia di indennità di funzione degli amministratori pubblici. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza consultiva contabile, la Corte ritiene che, ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL, il quale prevede il dimezzamento dell’indennità spettante all’amministratore pubblico per coloro che siano, nel contempo, lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 81 del medesimo Testo unico, è quella di indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica. La disposizione in esame, pertanto, stabilisce un principio di ordine generale, che non trova eccezioni nella tipologia e nella durata (orario) del rapporto di lavoro, risultando irrilevante che la prestazione lavorativa debba essere erogata a tempo pieno oppure a tempo parziale.

### **Provincia di Vercelli - SRCPIE/ 169/2019/PAR**

**Oggetto: incarico dirigenziale ex art. 110, c. 1, TUEL.**

Esito: parere reso

Principio: in ordine ai rapporti di lavoro flessibile, l’art. 1, comma 847, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha ridotto il limite di spesa entro cui le province possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, ferme restando le altre disposizioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, fra le quali la deroga prevista per le spese

sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L., riguardante la possibilità di coprire con un contratto a tempo determinato i posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione nei limiti e secondo le modalità indicati dalla stessa norma.

**Comune di Issiglio - SRCPIE/ 17672019 /PAR**

**Oggetto: cumulo impieghi tra attività part-time e conferimento incarichi.**

Esito: inammissibile

Principio: la Corte ritiene inammissibile una richiesta di parere riguardante la possibilità per un dipendente part-time al 50% di svolgere attività libero-professionale per altra pubblica amministrazione, o di ricevere incarichi remunerati, ex art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto afferente materie estranee alla contabilità pubblica e non involgenti direttamente tematiche di coordinamento della finanza pubblica nell'ampia accezione indicata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 54 del 2010.

Fonti: Banca dati della Corte dei Conti, all'indirizzo: <https://banchedati.corteconti.it/>